



**MIT – Tachigrafo per veicoli leggeri
Obbligo per i trasporti internazionali dal
1° luglio 2026
Circolare ministeriale del 16 aprile 2026**

FAI INFORMA 112/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che con circolare emanata ieri (16/4) il Ministero dei Trasporti ha inteso fornire le prime indicazioni operative in vista dell'entrata in vigore **dal 1° luglio 2026**, dell'obbligo d'installazione ed utilizzo del tachigrafo sui **veicoli di massa superiore a 2,5 e fino a 3,5 ton.** impiegati in operazioni di trasporto merci internazionali e di cabotaggio.

Dopo aver ricordato che l'obbligo in esame discende dal reg. Ue 1054/2020 che ha modificato sul punto il Reg. UE 561/2006, la circolare chiarisce, in attesa di eventuali disposizioni da parte della Commissione Europea, i seguenti punti:

- ambito di applicazione dell'estensione;
- obblighi di registrazione;
- Regime misto nazionale/internazionale
- Formazione dei conducenti e organizzazione dell'orario di lavoro.

Riguardo l'**ambito** di applicazione viene espressamente affermato che l'obbligo **non riguarda chi effettua trasporti nazionali** di merci in conto terzi o in conto proprio.

Per quanto riguarda il contro proprio in ambito internazionale, l'obbligo non si applica quando la guida non costituisce l'attività principale del conducente.

In ordine **agli obblighi** di registrazione, la circolare specifica che l'estensione dell'obbligo comporta la necessità che sui veicoli in questione **venga installato** il tachigrafo intelligente di ultima generazione (G2V2) e che il conducente utilizzi la propria carta tachigrafica.

In proposito si ritiene utile ricordare che l'installazione del tachigrafo va fatta presso officine autorizzate (elenco rintracciabile tramite internet) e che i costi sono approssimativamente ricompresi entro mille euro a veicolo.

In merito alla carta tachigrafica, si suggerisce ai conducenti interessati di richiederla fin da ora alle Camere di Commercio dove sono residenti, specificando e/o dichiarando che sono in possesso di patente di guida di categoria B.

Quando si effettuano trasporti internazionali (per i quali giova ricordare devono essere accompagnati da copia conforme della licenza comunitaria), la circolare specifica che *“il conducente sia sempre tenuto alle registrazioni sin dall’inizio del periodo di lavoro giornaliero del giorno in cui effettua il trasporto internazionale o di cabotaggio osservando altresì il rispetto del riposo settimanale”* (cfr. nota 7 della circolare).

Circa l’attraversamento della frontiera viene altresì chiarito che la *“seconda versione di tachigrafo intelligente registra automaticamente i dati inerenti all’attraversamento”*, per cui il conducente non è tenuto ad inserirli manualmente non appena attraversato il confine.

Da ultimo la nota ministeriale evidenzia che a regime i conducenti dovranno comunque dimostrare l’attività svolta nella giornata in corso e nei 56 precedenti. Detto obbligo è finalizzato a consentire una verifica puntuale sull’osservanza della normativa sociale, salvo che il conducente non sia mai stato tenuto, prima del 1° luglio 2026, al rispetto delle norme del regolamento 561/06 sugli stessi tempi massimi di guida ed il rispetto dei periodi minimi di pausa e riposo.

Regime misto

La circolare si occupa poi degli autisti che con i veicoli in esame (di massa superiore a 2,5 e fino a 3,5 ton.) effettuano sia trasporti nazionali, sia trasporti internazionali.

Dopo aver ribadito che *“sono soggetti agli obblighi di cui al regolamento (CE) 561/2006 solo durante l’esecuzione del trasporto internazionale o durante le operazioni di cabotaggio a questi ultimi collegati”* e che *“nelle tratte svolte esclusivamente in ambito nazionale, sia in conto terzi che in conto proprio, resta ferma l’esenzione dall’applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006”*, la circolare chiarisce che durante i trasporti nazionali la registrazione delle attività del conducente potrà essere effettuata con la funzione **“out o f scope”**, in modo analogo alle ipotesi in cui viene impiegato il veicolo in trasporti esenti dal regolamento (CE) 561/2006.

Per i conducenti che svolgono trasporti in regime misto viene infine precisato che questi devono garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo. Al riguardo possiamo suggerire di documentare tale circostanza con la carta tachigrafica del conducente alla quale aggiungere il modulo delle assenze (cfr. quello allegato), nel quale evidenziare i periodi di guida in ambito nazionale degli autoveicoli non soggetti al regolamento 561/2006 (punti 12, 13 e 17).

Il Ministero sottolinea infine l'importanza che i conducenti in parola vengano adeguatamente formati, alla luce delle disposizioni in materia, anche perché verosimilmente non avendo ottenuto né la patente C né la CQC, risultano privi dei concetti base in materia di tempi di guida e di riposo.

Questa formazione potrà essere svolta con il cd. corso tachigrafo di 8 ore, previsto dal DM 215/2016, con il quale l'impresa oltre ad adempiere agli obblighi formativi che le competono ex Reg. 165/2014, può evitare entro certi limiti la propria responsabilità oggettiva prevista dall'art. 174, comma 14 Cds.

Si comunica infine che su tutta la materia del "Tachigrafo per veicoli leggeri" la FAI, insieme al proprio ente di formazione Istituto Mario Remondini, sta organizzando un webinar dedicato per la giornata del 21 aprile 2026.

Si allega la circolare ministeriale 16 aprile 2026, nonché il modello delle assenze del conducente.